



COMUNE di CORCHIANO

Provincia di Viterbo

Ordinanza n° 48 del 31/10/2017

OGGETTO: Ordinanza sull'orario di apertura delle sale pubbliche da gioco, nonché dell'esercizio degli apparecchi e congegni automatici da gioco e intrattenimento di cui all'ART. 110 del T.U.L.P.S. installati negli altri esercizi pubblici e commerciali ove è consentita la loro installazione, ai sensi della L.R. Lazio 05 Agosto 2013, N. 5.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

Il gioco con premi in denaro si sta diffondendo a livello capillare, in tutta la nazione e anche nel nostro paese, configurandosi come una piaga sociale capace di distruggere le vite dei giovani e delle famiglie, che si indebitano finendo sul lastrico e talvolta anche nel giro dell'usura;

Il decreto legge 13 settembre 2012, n.158 convertito con modifiche in legge 8 novembre 2012, n. 189, all'art. 5 comma 2 ha provveduto ad aggiornare i livelli essenziali di assistenza con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (G.A.P.);

Secondo lo studio ESPAD (European School Project on Alcohol and Other Drugs) Italia 2015, condotto dai ricercatori del Reparto di epidemiologia e ricerca sui servizi sanitari dell'Istituto di Fisiologia Clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pisa (Icf-Cnr), che ha coinvolto oltre 30mila studenti di 405 istituti scolastici superiori nel nostro Paese, la percentuale di studenti 15-19 anni che ha giocato d'azzardo nell'ultimo anno è stata del 42% nel 2015; in termini numerici sono stati oltre 1 milione gli studenti che hanno giocato d'azzardo almeno una volta nell'anno precedente. Lo studio ESPAD 2015 sottolinea l'importanza dei contesti di offerta di gioco in quanto non hanno giocato d'azzardo il 48% degli studenti che riferisce di non avere contesti di gioco nelle vicinanze della propria abitazione o della scuola che frequenta. Circa il 44% degli studenti giocatori abita e frequenta una scuola a meno di 5 minuti da un luogo dove è possibile giocare d'azzardo;

Recenti studi epidemiologici ed in particolare l'articolo scientifico prodotto dal Consiglio Nazionale delle Ricerche "Relazione tra numero e tipo di giochi d'azzardo praticati e gioco problematico nella popolazione generale italiana" di M. Scalese et all., pubblicato sul n. 21 della Rivista Medicina delle Dipendenze nel marzo 2016, affermano che "...il dato che se ne ricava è assolutamente clamoroso nel confermare la specifica pericolosità degli apparecchi automatici da gioco...". Ogni giocatore di apparecchi automatici perde in media oltre 400 € al mese solo in questo gioco;

Secondo i dati dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato nel 2015 il Lazio risulta essere la seconda regione italiana per spesa in gioco, per numero di sale da gioco e per apparecchi automatici da gioco d'azzardo (quasi 50mila terminali tra slot e videolottery), a

tal punto che la Regione Lazio lo paragona a un'autentica emergenza sociale e per questo ha lanciato un Piano regionale biennale di 14,4 milioni per combattere il gioco d'azzardo patologico(GAP);

RICHIAMATA

La giurisprudenza costituzionale, che ha riconosciuto nel modo più autorevole la competenza regolamentare degli enti locali nella cura delle conseguenze sociali dell'offerta del gioco a denaro sulle fasce di consumatori psicologicamente più vulnerabili ed immaturi e quindi maggiormente esposti alla capacità suggestiva dell'illusione di conseguire tramite il gioco vincite e facili guadagni (sent. Corte Costituzionale n. 300 del 09/11/2011) e che ha affermato, che in forza della generale previsione dell'art. 50 , comma 7 del d.lgs. n. 267 del 2000, il Sindaco può disciplinare gli orari delle sale da gioco e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco e che ciò può farlo per esigenze di tutela della salute, esercitando tale potere con finalità di contrasto del fenomeno del gioco, ancorchè lecito, di azzardo patologico (sent. Corte Costituzionale n. 220 del 18/07/2014);

La sentenza della Corte Costituzionale n. 56/2015, G.U. 08/04/2015 n. 14, richiamando la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 30 giugno 2011, in causa C-212/08, ha confermato che sono legittime le restrizioni all'attività di organizzazione e gestione dei giochi pubblici affidati in concessione purchè ispirati da motivi imperativi di interesse generale come nel caso in esame la tutela dei consumatori specie se minori d'età;

La giurisprudenza amministrativa, sia di legittimità sia di merito, che affrontando lo stesso "*thema decidendum*" relativo alla legittimità di ordinanze sindacali limitative degli orari di apertura delle sale giochi, ai sensi dell'art. 50, comma 7, del d.lgs. n.267 del 2000, ha precisato che "Le amministrazioni comunali possono, invero, regolare l'attività degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, a termini dell'art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267/2000, graduando, in funzione della tutela dell'interesse pubblico prevalente, gli orari di apertura e chiusura al pubblico" (sent. Consiglio di Stato n. 3271 del 30/06/2014, n. 3845 del 27/08/2014) e che la formulazione del su richiamato art.50, comma 7, del d.lgs. n.267/2000, preordinato ad "*armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti*" consente un intervento ad ampio spettro da parte del Sindaco anche in ordine alla disciplina degli orari di apertura delle sale da gioco a tutela delle fasce più deboli della popolazione, ivi compresi in primis gli adolescenti, in funzione di prevenzione della c.d. ludopatia" (sent. Consiglio di Stato n. 3778 del 01/08/2015);

La L.R. della Regione Lazio n. 5 del 05 agosto 2013 "Disposizioni per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico (GAP)" che lascia ai comuni il compito di armonizzare gli orari delle sale da gioco con quelli degli altri pubblici esercizi in considerazione delle effettive esigenze dei consumatori ed in conformità dell'articolo 50 del Testo Unico Enti Locali, avendo cura di contemperare il diritto di iniziativa economica con le esigenze degli utenti facendo anche riferimento alla corretta fruizione delle lezioni della scuola dell'obbligo;

CONSIDERATO CHE

Per quanto sopra esposto, con riguardo all'interesse primario della tutela delle fasce più deboli della popolazione che va armonizzato con la tutela costituzionale della libertà di

impresa, è opportuno determinare gli orari delle sale pubbliche da gioco soprattutto per quanto riguarda l'orario notturno e il mattino, ovvero i periodi della giornata in cui si manifestano con più evidenza i fenomeni di devianza connessi alle varie forme di dipendenza legate alle ludopatie;

Nell'attuale momento storico, la diffusione del fenomeno della ludopatia in ampie fasce della popolazione costituisce un fatto notorio o comunque una nozione di fatto di comune esperienza (TAR Venezia, sez. III, 3 maggio 2017, n.434; TAR Genova, sez. II, 18 febbraio 2016, n. 176; TAR Piemonte, 11 luglio 2017, n. 834) come attestano le numerose iniziative di contrasto assunte dalle autorità pubbliche a livello europeo, nazionale e regionale: TAR Venezia richiama la raccomandazione 2014/478 EU del 14 luglio 2014, sui principi per la tutela dei consumatori e degli utenti dei servizi di gioco d'azzardo on line; il decreto legge n.158 del 2010, che ha introdotto numerose misure di contrasto al gioco di azzardo on line e off line; l'art.14 della legge n.23 del 2014, recante la delega al Governo per il riordino delle disposizione vigenti in materia di giochi pubblici volta a prevedere disposizioni per la tutela dei minori e per contrastare il gioco d'azzardo patologico; la legge 190 del 2014 che ha trasferito presso il Ministero della Salute l'Osservatorio per valutare le misure più efficaci per contrastare la diffusione del gioco d'azzardo ed il fenomeno della dipendenza grave; le numerose leggi regionali, inclusa la legge della Regione Piemonte n.9 del 2016, che demandano agli enti locali l'adozione di misure di prevenzione, contrasto e riduzione del rischio della dipendenza e del gioco d'azzardo patologico;

E' facoltà e responsabilità del Sindaco disincentivare l'utilizzo continuativo e prolungato degli apparecchi da gioco che comportano vincite in denaro ai fini di prevenzione del gioco compulsivo, imponendo il rispetto di un orario uniforme a tutte le tipologie di esercizi, in modo tale da prevenire il fenomeno della trasmigrazione degli utenti dall'una all'altra tipologia di esercizi, fenomeno che verosimilmente si verificherebbe in caso di diversificazione degli orari;

E' compito dell'amministrazione locale tutelare i minori dal gioco d'azzardo patologico, limitando l'utilizzo degli apparecchi automatici da gioco di cui all'art. 110, comma 6 del TULPS, nell'intera fascia oraria mattutina in modo tale da non pregiudicare "la corretta fruizione delle lezioni della scuola dell'obbligo", nel doveroso bilanciamento con i contrapposti interessi economici degli operatori;

La determinazione della fascia oraria di utilizzo degli apparecchi automatici da gioco, deve impedire che possano verificarsi sessioni di gioco troppo lunghe e continuative al fine di ridurre l'esposizione economiche degli utilizzatori;

RILEVATO

Che ormai molti Comuni e moltissime Città hanno adottato provvedimenti di regolamentazione degli orari delle sale da gioco e dell'utilizzo degli apparecchi automatici di intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;

Che il TAR Piemonte con la sentenza n. 834 del 11 luglio 2017 afferma la legittimità dell'ordinanza sindacale del Comune di Torino con la quale il Sindaco ha regolamentato gli orari di apertura delle sale da gioco e degli apparecchi automatici, confermando che il fenomeno delle dipendenze patologiche è in forte espansione e che il diritto alla salute è

prioritario per l'amministrazione locale nel rispetto dei pur legittimi interessi economici degli imprenditori;

DATO ATTO

Che il Comune di Corchiano sta predisponendo un Regolamento Comunale specifico sulle Sale da gioco e giochi leciti che andrà a disciplinare le modalità di gestione delle attività relative all'esercizio dei giochi leciti, con l'individuazione dei luoghi sensibili da proteggere; Che ai sensi dell'art.13, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n.241, atteso che il presente provvedimento costituisce attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi e amministrativi generali, non trovano applicazione gli artt. 7 e ss della medesima Legge 7 agosto 1990, n.241;

Visto l'art. 50, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Visto il R.D. 18 giugno 1931, n. 773, Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;

Visto il R.D. 6 maggio 1940, n. 635, Regolamento del Testo Unico delle Leggi Pubblica Sicurezza;

Vista la Legge Regionale n. 5, del 05 agosto del 2013;

Vista la sentenza del TAR Piemonte n. 834 dell'11 luglio 2017;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa, a decorrere dal 31 ottobre 2017:

- 1) L'orario di apertura delle sale pubbliche da gioco è stabilito dall'esercente entro i limiti compresi tra le h. 10.00 e le h. 24.00
- 2) Nell'ambito della fascia oraria prescelta, l'utilizzo degli apparecchi automatici di intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza può avvenire esclusivamente tra le h. 14.00 e le h. 18.00 e tra le h. 20.00 e le h. 24.00;
- 3) L'orario di apertura delle sale pubbliche da gioco autorizzate dal Questore è stabilito dall'esercente entro i limiti compresi dalle h. 10.00 e le h. 24.00. Nell'ambito della fascia oraria prescelta, l'utilizzo degli apparecchi automatici di intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza può avvenire esclusivamente tra le h. 14.00 e le h. 18.00 e tra le h. 20.00 e le h. 24.00;
- 4) Agli esercenti autorizzati dal Comune ai sensi dell'art. 86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) o della Legge Regione Lazio n. 21/2006 e successive modifiche ed integrazioni, dal Regolamento Regionale 19 gennaio 2009 n.1, dal D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. come modificato da ultimo dal D.Lgs. 147/2012, Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, alla detenzione degli apparecchi automatici da intrattenimento e da gioco di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S. (titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, legali rappresentanti di circoli privati con attività di somministrazione, altri esercizi autorizzati per effetto di specifica segnalazione

certificata di inizio attività presentata in Comune) l'utilizzo degli apparecchi automatici di intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. può avvenire esclusivamente tra le h. 14.00 e le h. 18.00 e tra le h. 20.00 e le h. 24.00;

- 5) Agli esercenti autorizzati ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S. alla detenzione degli apparecchi automatici di intrattenimento e da gioco di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S. può avvenire esclusivamente tra le h. 14.00 e le h. 18.00 e tra le h. 20.00 e le h. 24.00;
- 6) In orari diversi da quelli indicati ai punti 2,3,4,5 è vietato pertanto l'utilizzo degli apparecchi automatici di intrattenimento e da gioco di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S.;

DISPONE

Ai sensi della Legge della Regione Lazio n. 5 del 05 agosto del 2013, il mancato rispetto delle limitazioni dell'orario dell'esercizio di gioco è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 1.500,00 per ogni apparecchio per il gioco di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931; per i soggetti che nel corso dell'anno commettono tre violazioni, anche non continuative, è disposta la chiusura degli apparecchi mediante apposizione di sigilli anche se hanno proceduto al pagamento della sanzione amministrativa. Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della vigilanza e di ogni attività utile a garantire il rispetto del presente regolamento, insieme agli altri soggetti delle forze di pubblica sicurezza;

L'immediata esecutività del presente regolamento;


La pubblicazione dell'ordinanza sul sito istituzionale del Comune di Corchiano;

La trasmissione del presente provvedimento per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza a: Prefettura di Viterbo, Questura di Viterbo, Comando Stazione dei Carabinieri di Corchiano, Comando di Polizia Locale del Comune di Corchiano, Guardia di Finanza Compagnia di Civita Castellana;

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio entro 60 (sessanta) giorni, ai sensi dell'art. 119 comma 2 dell'Allegato I al D.Lgs 2 luglio 2010 n. 104 (Codice del Processo Amministrativo), ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;

Tutti i tempi di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Corchiano, lì 31/10/2017


Il Sindaco
Paolo Parretti